COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1585) 385

PRESIDENTE 385

REPOSSI, *Relatore* 385

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 386

Votazione segreta:

PRESIDENTE 387

La seduta comincia alle 8,50.

ZANFAGNINI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi.

Invito il relatore, onorevole Repossi, a svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame risponde veramente alle esigenze dei lavoratori tubercolosi ricoverati. Esso è, poi, abbastanza ampio, eliminando finalmente, sia per i maestri, sia per gli assicurati in genere della previdenza sociale, quel limite di due anni durante i quali i ricoverati aventi carico di famiglia avevano diritto alla corresponsione delle indennità. Sia il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che le successive modificazioni, limitavano sempre queste indennità a soli due anni, salvo la possibilità di proroga del ricovero quando risultava lo stato di grave bisogno.

Con l'articolo 1 della legge in esame si toglie questo limite e si dà diritto ai ricoverati, aventi carico di famiglia, al sussidio per tutto il periodo di riposo.

Inoltre, col decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, che veniva ad aumentare l'indennità integrativa, veniva istituito un assegno giornaliero, in quel momento di lire 10, a favore dei tubercolosi ricoverati non aventi carico di famiglia. Questa indennità fu poi aumentata a lire 50, ma sempre limitata nel tempo. Oggi, con questo disegno di legge, veniamo a concedere ai ricoverati senza carico di famiglia questa indennità per tutto il periodo di ricovero.

Per inciso, vorrei avvertire che all'articolo 1 del disegno di legge in discussione vi è un errore di stampa, in quanto il numero del decreto legislativo 16 luglio 1947, deve essere 770 e non 870.

L'articolo 2 estende il trattamento dell'articolo 1 ai maestri e ai direttori didattici.

L'articolo 3 risponde alle richieste molte volte fatte in Parlamento ed accettate dal Governo. Finalmente queste promesse vengono mantenute. Si tratta di un aumento di assegno per i figli a carico. Attualmente l'assegno è di lire 8. Con questo provvedimento esso viene portato a lire 30 al giorno.

L'articolo 4, invece, risponde ad una comodità puramente amministrativa. Poiché l'indennità prevista dall'articolo 16 del decreto 14 aprile 1939, n. 636, viene pagata anche in ragione di somme lievissime, questo articolo autorizza l'arrotondamento ad una lira delle frazioni superiori a 50 centesimi, mentre vengono trascurate le frazioni inferiori.

Non ritengo di dovermi dilungare oltre nella illustrazione di questo disegno di legge che si impone per la sua chiarezza e la cui approvazione non ho bisogno di raccomandare perché risponde all'indirizzo ideologico e sociale di noi tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di rimettermi alla relazione del relatore. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo del disegno di legge già approvato dalla competente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Salvo, all'articolo 1, la correzione dell'errore di stampa, segnalato dal relatore, non vi sono proposte di emendamenti ».

ART. 1.

« L'indennità temporanea prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e i relativi assegni integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, nonché gli assegni di caropane previsti dal decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, e successive modificazioni, sono corrisposti per tutta la durata del ricovero dell'assicurato in casa di cura.

« L'assegno di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776 e successive modificazioni è del pari corrisposto per tutta la durata del ricovero dell'assicurato in casa di cura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« Il trattamento di cui al precedente articolo 1 è esteso ai maestri elementari e ai direttori didattici obbligatoriamente assicurati contro la tubercolosi ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

« La decorrenza delle prestazioni economiche di cui al comma precedente è fissata dal giorno in cui cessa la corresponsione di qualsiasi emolumento da parte dell'Amministrazione dalla quale gli assicurati dipendono.

« L'articolo 3 del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« La misura dell'assegno integrativo per i figli a carico previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, è aumentata a lire 30 giornaliere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

« Il pagamento della maggiorazione dell'indennità temporanea per ogni figlio a carico degli assicurati per la tubercolosi, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è eseguito arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi della misura giornaliera della maggiorazione stessa e trascurando le altre frazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi » (1583):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Rapelli, Storchi, Di Vittorio, Bartole, Biasutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Dal Canton Maria Pia, Fassina, Federici Agamben Maria, Lizzadri, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Pallenzona, Petrone, Preti, Repossi, Roberti, Sabatini, Santi, Sartor, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Zaccagnini e Zanfagnini.

La seduta termina alle 9,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI